



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI
MODENA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE E
LINEE GUIDA**

A cura del IV Settore – Lavori Pubblici

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 12/04/2022

INDICE

1. Premessa e principi	4
2. Oggetto del regolamento.....	4

TITOLO 1°

CAPITOLO I - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3. Oggetto della tutela.....	5
4. Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale.....	5
5. Norma di esclusione.....	5
6. Abbattimenti	6
7. Potature	9
8. Il fattore "sicurezza" dell'albero in città.....	13
9. Danneggiamenti.....	13
10. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.....	14
11. Distanze minime di impianto.....	14
12. Aree di rispetto delle alberature.....	15
13. Norme per gli interventi edilizi.....	16
14. Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	18
15. Presa in carico da parte del comune di aree verdi.....	27
16. Difesa fitosanitaria.....	27
17. Distanza minima dai confini di proprietà (Art. 892 del Codice Civile).....	27

CAPITOLO II - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

18. Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale	29
---	----

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

19. Ambito di applicazione	30
20. Destinatari.....	30
21. Interventi vietati.....	30
22. Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta	31
23. Competenze per il rilascio delle autorizzazioni	31
24. Deroghe.....	31

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE

25. Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.....	31
26. Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	31

27. Salvaguardia di fontanili maceri e specchi d'acqua.....	32
28. Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.....	32
29. Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	32
30. Riempimenti di avvallamenti, ricarichi e movimentazioni di terra.....	33
31. Recinzioni	33

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

32. Sanzioni	34
33. Norme finanziarie	35
34. Vigilanza.....	35
35. Norme regolamentari in contrasto	35
36. Riferimenti legislativi	35

ALLEGATI

- Allegato 1a Domanda per l'abbattimento di esemplari arborei oggetto di tutela
- Allegato 1b Domanda per l'abbattimento di esemplari arborei oggetto di tutela – interventi edilizi
- Allegato 2 Domanda per la potatura di esemplari arborei oggetto di tutela
- Allegato 3 Determinazione del valore ornamentale degli alberi di proprietà pubblica e quantificazione dell'entità dei relativi danni.

1. Premessa e principi

Con l'entrata in vigore del presente documento "Regolamento Comunale del verde e Linee guida" (per brevità chiamato Regolamento) che sostituisce quello già esistente, in vigore dal 30 settembre 2002, il Comune di Castelnuovo Rangone in accordo con la comunità scientifica che sempre più convintamente riconosce al verde una funzione fondamentale nel contrasto al cambiamento climatico ed un ruolo attivo importantissimo nella mitigazione ambientale e nella tutela della Salute pubblica, introduce uno strumento utile ed aggiornato in grado di essere di aiuto e di riferimento per i cittadini.

Riteniamo che i temi, numerosi ed importanti, che qui trovano risposte concrete e pratiche, vadano incontro alle esigenze dei cittadini stessi che si trovano sempre più spesso ad affrontare situazioni di disagio legate sia ad una programmazione territoriale che nel recente passato si basava su presupposti, conoscenze e mentalità differenti rispetto agli attuali, sia al cambiamento climatico. Quest'ultimo sta mutando profondamente le condizioni pedoclimatiche, con conseguenze talvolta estreme per diverse specie vegetali che stanno mostrando delle fragilità che le rendono inadeguate per il nuovo ambiente.

Il presente Regolamento si integra e si coordina con gli strumenti urbanistici vigenti e con il Regolamento Forestale Regionale che disciplina, per l'intero territorio regionale, la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli ambiti di interesse forestale.

Vista e riconosciuta quindi l'importanza che la vegetazione ed il verde in generale rivestono quali componenti fondamentali del paesaggio (quest'ultimo tutelato anche dall'Art. 9 della Costituzione) e come elementi primari per la tutela dell'ambiente, della salute pubblica, e del decoro urbano, oltre che per tutti gli aspetti sociali legati al miglioramento della qualità della vita nei nostri paesi e città, questo regolamento si pone come strumento di tutela e salvaguardia del verde pubblico e privato. L'Amministrazione comunale intende altresì sottolineare con forza che tutela significa anche collaborazione per la costruzione di un percorso condiviso con la cittadinanza per valorizzare il territorio comunale in un momento in cui questo elemento è altamente qualificante e foriero di grandi benefici. Gli Articoli e le norme che compongono il presente Regolamento sono mirati a gestire la tutela del tessuto urbano e rurale al fine di esaltare tutte le funzioni positive del verde pubblico e privato.

2. Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento dispone le tutele, la salvaguardia e la qualificazione del verde pubblico e privato, con esclusione delle coltivazioni agricole, dettando le norme per la gestione delle alberature di parchi e giardini pubblici e privati, dei corsi d'acqua, nonché di tutti gli altri elementi che concorrono alla creazione dell'ecosistema, quali boschi, siepi, fontanili e maceri, prati stabili ecc. di concerto col Regolamento forestale Regionale.

Costituiscono oggetto del Regolamento inoltre le indicazioni inerenti la scelta delle specie per le nuove realizzazioni di verde privato contenute nei capitoli, nelle tabelle nonché tutti gli allegati specifici.

TITOLO 1°

CAPITOLO I - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3. Oggetto della tutela

Sono oggetto di tutela e assoggettati alle presenti norme:

- le alberature, le siepi ed i filari di cui alla tavola delle **TUTELE E DEI VINCOLI** dello strumento urbanistico vigente, esistenti su tutto il territorio comunale, consultabile sul sito del Comune;
- le alberature, non rientranti nel caso precedente, aventi circonferenza del tronco superiore a 60 cm rilevato a 1 m. dal colletto; 30 cm. nel caso delle specie: *Taxus baccata* (Tasso) *Crataegus* sp, (Biancospino) *Buxus sempervirens* (Bosso, specie a lentissima crescita di grande valore storico-testimoniale), *Quercus* (*cerris*, *pubescens* e *robur*).
- Le Querce, di circonferenza superiore ai 40 cm., sia isolate che a gruppi, di origine artificiale o naturale;
- gli alberi piantati in sostituzione di altri devono sempre intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cui sopra.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente disciplina tutte le piante non più vegetanti e tutte le alberature di interesse agrario come meglio specificato nel successivo art. 5.

Fanno eccezione anche tutte le specie appartenenti al gruppo 6 (specie non autoctone e non naturalizzate e/o invadenti ed infestanti).

4. Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale.

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, nel rispetto di quanto da esso stabilito, sotto la direzione del servizio verde pubblico, salvo esigenze di pubblica incolumità e di interesse pubblico.

5. Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa tutte le colture agrarie, specializzate o meno e tutti gli impianti di alberi da taglio definiti come:

- coltivazione specializzata d'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file in pieno campo;
- coltivazione semi-specializzata d'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo;
- esemplari anche singoli del genere *Salix* (es Salice da ceste) coltivati per l'utilizzo dei giovani rami;
- impianti di arboricoltura specializzata da legno (così come definiti all'art. 3 del D. Lgs. n. 34/2018) o destinati alla produzione di cellulosa, miele o altri prodotti dell'agricoltura (*Pioppeti*, *Paulownia*, *Robinia*, *Bamboo*, ecc);
- tutto ciò che alla lettura del presente regolamento non è soggetto a tutela.

6. Abbattimenti

A) Di norma l'abbattimento di un albero tutelato è consentita solamente nei seguenti casi:

- vi sia il pericolo di crollo con rischio di danni a persone, animali o cose;
- l'albero si trova a ridosso di edifici o di linee aeree ad una distanza tale per cui sarebbe necessario intervenire con modalità di potatura che ne altererebbero irreversibilmente la natura e, come conseguenza, le condizioni fitosanitarie e biomeccaniche, nel medio periodo;
- fatto salvo quanto al punto precedente, la presenza dell'albero non permette l'esecuzione di opere indispensabili per la pubblica utilità o impedisce manutenzioni ad infrastrutture ed edifici che siano strettamente necessarie;
- l'apparato radicale dell'albero provoca lesioni o compromissione di fondazioni, sottoservizi, fabbricati, muri divisorii, o ostacola la funzionalità di manufatti (es. l'apertura di un cancello);
- selezione per eccessiva densità di impianto (vedi art. 11);
- lo stato vegetativo dell'albero è compromesso in maniera irrimediabile;
- l'albero presenta problematiche di carattere fitosanitario non rimediabili che possono essere fonte di inoculo per le alberature circumvicine;
- l'albero non rispetta le distanze di legge dal confine di proprietà e/o le disposizioni contenute all'interno del Codice Civile (o se esistente della Raccolta Provinciale degli Usi), o di altre normative che possono avere ripercussioni sulla sicurezza di persone o cose;
- l'albero vegeta in un luogo non adeguato per il suo naturale sviluppo e non esiste la possibilità di intervenire con una delle tecniche di potatura previste dal presente Regolamento.

Per richiedere l'abbattimento di uno più alberi oggetto di tutela, di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, è necessario compilare richiesta motivata attraverso la modulistica appositamente predisposta e reperibile sul sito del Comune (Allegati n. 1a e 1b del presente Regolamento). Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla domanda che l'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare entro 30 giorni dal ricevimento, comprensiva delle eventuali prescrizioni alle quali attenersi. Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 giorni è da intendersi come riscontro positivo. L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere una scheda di valutazione visiva (analisi V.T.A.) e, se ritenuto necessario, una analisi strumentale eseguita da tecnico abilitato. Tale richiesta interrompe il termine sopraindicato di 30 giorni. Qualora non ricorrano le condizioni che consentono l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo (con motivazione esplicita).

Eccezioni

Nel caso di problematiche create da alberi in prossimità di strutture e/o infrastrutture l'Amministrazione può autorizzare l'abbattimento prevedendo la sostituzione con alberi di classe dimensionale adeguata al contesto, che possono essere scelti tra quelli compresi nei gruppi 1c, 3 e 8 del nuovo elenco specie.

L'Amministrazione comunale, può realizzare e approvare progetti, anche privati, di miglioramento ambientale basati in particolare sull'aumento della biodiversità, della sostenibilità ambientale e dell'adeguatezza ecologica delle specie utilizzate, che prevedano l'abbattimento e la sostituzione di alberature.

Specie a tutela ridotta: le seguenti specie non autoctone o infestanti, per ragioni di tutela del paesaggio e delle formazioni vegetali formate da specie autoctone non sono sottoposte a tutela fino ad una circonferenza del tronco di 140 cm misurata ad 1 m di

altezza. Per esemplari che rientrano entro questi limiti basta una semplice comunicazione indirizzata all'Ufficio tecnico che prescriverà le sostituzioni. Oltre questo limite deve essere comunque richiesta l'autorizzazione per il loro abbattimento. La normativa per le sostituzioni resta identica a quella delle specie tutelate.

Elenco delle specie a tutela ridotta

1. *Abies* ss.pp.;(con la sola esclusione di *A. pinsapo* e *A. nordmanniana*)
2. *Acer negundo*;
3. *Ailanthus altissima*
4. *Albizzia julibrissin*;
5. *Amorpha fruticosa*
6. *Broussonetia papyrifera*
7. *Catalpa bignonioides*;
8. *Camaechyparis* ss.pp.;
9. *Clematis vitalba*
10. *Cupressoparis Leylandii*;
11. *Cupressus arizonica*;
12. *Maclura pomifera*
13. *Pauwlonia*;
14. *Populus euroamericana*;
15. *Prunus serotina*
16. *Robinia pseudoacacia*;
17. *Thuia* ss.pp.
18. Tutte le Palme (in particolare *Trachycarpus* f. e *Chamaerops humilis*)
19. Tutte le Musacee (Banano e simili)

- B) Gli alberi abbattuti, devono essere sostituiti almeno in pari numero da altri alberi e/o arbusti secondo le prescrizioni dettate nel riscontro positivo del Comune alla richiesta dell'interessato.

Per quanto riguarda le modalità con cui devono avvenire le sostituzioni si rimanda al paragrafo I) del presente articolo.

Qualora non sia possibile sostituire in loco gli alberi abbattuti, il proprietario dovrà procedere ad un intervento compensativo mediante la messa a dimora in area pubblica di quanto prescritto in sede di autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni impartite e del presente Regolamento.

Quale ulteriore possibilità, l'Amministrazione, potrà monetizzare la sostituzione (comprensiva di fornitura e messa a dimora) secondo le tabelle che fanno riferimento al prezzario Assoverde vigente al momento dell'intervento. Il fondo così costituito verrà impiegato dall'Amministrazione per finanziare nuovi progetti a verde o manutenzioni del verde comunale.

Sono esclusi dall'obbligo di compensazione gli interventi di diradamento, i tagli per motivi fitosanitari e tutti gli interventi previsti dai piani di coltura e conservazione.

- C) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune, a seguito della richiesta dell'interessato di cui al punto A) del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, le sanzioni riportate in apposita tabella di cui all'art. 32 del Presente Regolamento. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni singolo intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 32.

- D) L'inottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune di cui al punto A e l'applicazione delle relative sanzioni.
- E) Per gli interventi riguardanti gli esemplari arborei sottoposti a vincolo (es. alberi monumentali) è richiesto il parere vincolante dell'autorità che ha emesso il provvedimento di vincolo.
- F) In riferimento specifico alla eccessiva densità di impianto in viali e parchi, gli eventuali diradamenti verranno effettuati sulla base delle indicazioni della moderna arboricoltura che, a differenza di quanto avveniva in passato, sancisce dei principi e delle distanze minime di impianto (variabili a seconda delle specie arboree), a garanzia del buono stato vegetativo e della stabilità delle piante:

I vantaggi del diradamento sono i seguenti:

- miglioramento dello stato fitosanitario degli alberi;
- miglioramento della stabilità meccanica degli esemplari che vengono lasciati;
- miglioramento della disponibilità idrica e nutrizionale del suolo;
- sviluppo radicale più regolare ed omogeneo;
- sviluppo più regolare ed omogeneo delle chiome che diventano più resistenti alle intemperie.

- G) Qualora la richiesta di abbattimento riguardi alberi di particolare interesse o comunque eccedenti i 140 cm di circonferenza del tronco ad 1 m di altezza che non appartengano al gruppo 6 e per le quali non ricorra una delle motivazioni di cui al paragrafo A) del presente articolo, dovrà essere presentata, a firma di tecnico abilitato, adeguata documentazione (analisi VTA, verifiche strumentali, prove di trazione ecc...), che attesti che l'albero non soddisfa più i requisiti di sicurezza necessari in ambito urbano e non può essere messo in sicurezza neppure attraverso adeguate tecniche di potatura della chioma, tiranti, ecc...
- H) Procedura di "Somma Urgenza": In caso di grave e incombente situazione di pericolo derivante da alberi pericolanti, il proprietario o altra persona avente titolo può procedere all'abbattimento comunicandone la richiesta al Servizio Verde e/o Ambiente o alla Polizia Municipale che, a fronte di un sopralluogo di verifica effettuato a strettissimo giro, ne devono attestare la effettiva e imminente pericolosità autorizzando per iscritto l'intervento. Nel caso ci sia la possibilità di mettere in sicurezza l'area, l'intervento potrà essere effettuato successivamente attenendosi alle disposizioni dell'ufficio competente.
- I) Normativa per le sostituzioni: una volta ottenuto il nulla osta per l'abbattimento, quando si rientra nei casi per i quali è prevista la sostituzione dell'albero o degli alberi, questi dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

- AREE URBANE

Se l'albero o gli alberi abbattuti appartengono al gruppo 1 devono essere sostituiti con altri appartenenti allo stesso gruppo.

In tutti gli altri casi potranno essere messe a dimora tutte le specie comprese nelle liste di cui ai gruppi 1-3-5 e 8, privilegiando comunque le specie spontanee e resilienti. Per quanto riguarda le specie di cui al gruppo 6, se ne sconsiglia l'utilizzo per ragioni di salvaguardia del paesaggio e, nel caso si tratti di infestanti, per difendere la flora spontanea: queste specie, come ribadito nel capitolo dedicato, sono permesse in tutti gli ambiti in misura non superiore al 10%.

L'impianto o la sostituzione delle specie appartenenti al gruppo 14 sono espressamente vietate su tutto il territorio comunale.

Si consiglia di limitare le specie con polline fortemente allergenico di cui al gruppo 11.

Quale indirizzo nella scelta di specie che si caratterizzano per la loro resilienza,

adattabilità agli ambienti antropizzati, scarsa o nulla allergenicità, elevato “fattore sicurezza” ed elevato potere di fitomitigazione, si rimanda al gruppo 8.

- AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE.

In queste aree assume la massima importanza la “compensazione verde” dei volumi edificati e delle aree pavimentate o asfaltate per creare aree di mitigazione che rivestono grande importanza sia ai fini dell’assorbimento degli inquinanti e delle polveri sottili sia per il decoro delle aree ed il loro inserimento nel paesaggio: la presenza di adeguati volumi di verde limita inoltre in modo molto significativo gli effetti legati all’isola di calore cittadina, avvertibili in modo molto significativo nel periodo estivo, proprio in tutte quelle aree dove per ragioni storiche e di programmazione è venuto meno.

Se l’albero o gli alberi abbattuti appartengono al gruppo 1 devono essere sostituiti con altri appartenenti allo stesso gruppo o ricercando soluzioni progettuali compatibili con i nuovi C.A.M. del Ministero dell’Ambiente definiti dal D.M del 10 marzo 2020, che privilegino il decoro urbano, la resilienza, la velocità di crescita e l’efficienza nell’assorbimento di CO₂ e di polveri sottili. Per questo il presente Regolamento ai gruppi 8 e 10 elenca una lista di specie adatte per medi e grandi spazi (gruppo 10) che ottemperano a questi obiettivi, mantenendo nel contempo caratteristiche di sicurezza statica e basse esigenze manutentive.

In tutti gli altri casi possono essere utilizzate le specie di cui ai gruppi 1-3-5 e 8, inserendo una percentuale di specie comprese nei gruppi 1-3 e 8 comunque uguale o superiore al 70%.

Si sottolinea ancora una volta che in questi ambiti è particolarmente importante utilizzare specie resilienti ad alta efficienza per quanto riguarda l’assorbimento della CO₂ e delle polveri sottili.

- AREE EXTRAURBANE

Per le sostituzioni possono essere utilizzate esclusivamente specie arboree e arbustive appartenenti ai gruppi 1-2-3-8 e 10.

J) Dimensioni degli alberi in sostituzione:

- Nelle sostituzioni private in aree urbane ed extraurbane, gli alberi che vengono ripiantati in sostituzione devono avere una circonferenza minima del fusto ad 1 m da terra di cm 14/16, o in alternativa, per specie piramidali o a più tronchi, un’altezza minima di m 3,50 circa.
- Nelle aree di sviluppo industriale, artigianale, commerciale gli alberi che vengono ripiantati in sostituzione devono avere una circonferenza minima del fusto ad 1 m da terra di cm 14/16, o in alternativa, per specie piramidali o a più tronchi, un’altezza minima di m 3,50 circa: devono garantire, a pieno sviluppo, una adeguata compensazione verde, un volume ed un potere di fitomitigazione almeno equivalente a quello degli esemplari abbattuti.

7. Potature

Un albero

- proveniente da vivai qualificati
- appartenente ad una specie adeguata alle condizioni pedoclimatiche del luogo,
- messo a dimora secondo la miglior tecnica
- correttamente allevato e coltivato
- che disponga di uno spazio adeguato per il suo pieno sviluppo a maturità

- che non evidenzia patologie specifiche

normalmente non necessita di potature, se non di interventi di rimonda dal secco e di formazione e/o leggera riformazione della chioma che vengono effettuati per lo più per ragioni estetiche, fitosanitarie o funzionali.

Per quanto sopra esposto la potatura è quindi un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Per effettuare un intervento di potatura su uno o più alberi oggetto di tutela, di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, è necessario compilare il modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito del Comune (Allegato 2).

Trascorsi 30 giorni dalla data di consegna al Comune del modulo (ossia dalla data di protocollazione), senza alcuna comunicazione da parte degli uffici competenti, l'intervento si intenderà concesso, purché venga eseguito nel rispetto delle disposizioni e secondo le tecniche di seguito esplicitate.

Eccezione: Per gli interventi di potatura eseguiti su specie arbustive appartenenti ai gruppi 2 e 4, realizzati nei periodi consentiti, secondo le specifiche tecniche di seguito elencate, si può procedere senza effettuare nessuna comunicazione.

Epoche di intervento:

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, Gelsi e Salici da capitozzo, arte topiaria) gli interventi di potatura su alberi sottoposti a tutela secondo l'Art. 3 del presente Regolamento, dovranno essere effettuati:

1. per le specie a foglia caduca tutto l'anno ad eccezione dei periodi primaverili (di norma 1 aprile - 30 giugno) ed autunnali (di norma 1 settembre-31 ottobre), e comunque non prima della caduta delle foglie per permettere all'albero di immagazzinare le sostanze di riserva che vengono cedute dalle foglie stesse prima della caduta;
2. per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (indicativamente per tutte 15 novembre - 30 marzo). Essendo noto poi che tra le specie sempreverdi non c'è omogeneità relativamente ai periodi di vegetazione, potranno essere richiesti i permessi di potatura durante il corso dei 12 mesi motivandoli con la fisiologia tipica della specie;
3. per interventi sulle branche morte di qualsiasi specie tutto l'anno;
4. per interventi sulle siepi ornamentali o di servizio tutto l'anno.

MODALITÀ DI ESECUZIONE.

La potatura deve essere eseguita, salvo per tecniche particolari, che verranno dettagliate di seguito, mantenendo per quanto possibile la chioma dell'albero integra e rispondente al portamento ed alla forma propri della specie sulla quale si interviene.

A tal fine un potatore esperto combina normalmente tra loro le tecniche per attuare i diversi tipi di intervento permessi che, a seconda della specie, dell'età dell'esemplare, del suo stato vegetativo e fitosanitario e delle sue caratteristiche peculiari sono normalmente le seguenti:

- Potatura di riformazione della chioma: si esegue ogni qualvolta l'albero manifesti evidenti squilibri legati ad eventi meteorici avversi, concorrenza con altri alberi, interferenza con edifici o altre strutture.
- Potatura di riduzione della chioma: necessaria quando l'albero ha assunto dimensioni eccessive e interferisce con manufatti o strutture di vario genere
- Potatura di contenimento: necessaria per impedire che l'albero arrivi ad assumere dimensioni eccessive rispetto al contesto in cui si trova

- Potatura di rinnovamento o ringiovanimento: necessaria soprattutto su alberi adulti o deperienti per ridare vigore alla chioma o a parti di essa
- Potatura di diradamento: necessaria per eliminare le branche mal disposte, troppo fitte o in concorrenza tra loro e per migliorare l'aspetto generale e la circolazione dell'aria all'interno della chioma dell'albero.
- Potatura di rimonda: necessaria per asportare le branche o i rami secchi che possono essere fonte di inoculo di funghi parassiti o rifugio di insetti nocivi
- Potatura di servizio: necessaria ad esempio per impedire all'albero di produrre una quantità eccessiva di semi o frutti (es. piumini di pioppo).

Per eseguire le tipologie di potatura sopraelencate possono essere utilizzati le seguenti tecniche di taglio:

- a) Tagli di ritorno effettuati secondo la modalità "a tutta cima": consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina. Il ramo rimanente sostituisce la cima di quello asportato assumendone le funzioni. Il diametro massimo dei rami o delle branche tagliate non deve eccedere i 7 cm di diametro. Il rapporto tra i diametri del ramo tagliato con quello che fungerà da "cima di sostituzione" non deve eccedere 1:3 al fine di evitare ricacci al di sotto del punto di taglio.

Nel medio e lungo termine i vantaggi di questa tecnica di potatura si possono così riassumere:

- Assenza o drastica riduzione di getti in corrispondenza del punto di taglio.
 - Attività vegetativa distribuita in modo uniforme su tutta la pianta.
 - Riduzione di danni quali: predisposizione ad attacchi parassitari; indebolimento della branca; l'accentuarsi di seccumi sui rami abbandonati dalla linfa.
 - Si scongiura inoltre una ridotta attività fotosintetica causata dalla notevole riduzione della massa fogliare tipica delle potature troppo drastiche.
 - Creazione di ferite di sezione contenuta e conseguente minor possibilità di penetrazione da parte di funghi agenti di carie.
- b) Tagli di diradamento e rimonda: consiste nel taglio raso alla base di branche o rami secchi o vegetanti in prossimità della loro inserzione su branche di ordine inferiore (asportazione totale tramite taglio). È dimostrato che, a parità di legno vivo asportato, il diradamento sottrae una bassa quantità di sostanze di riserva favorendo un migliore equilibrio tra chioma e radici. Il diradamento, asportando normalmente anche parte della porzione centrale della chioma, favorisce la benefica azione dei raggi solari ed abbassa il tasso di umidità fra le foglie limitando l'insorgenza di attacchi parassitari e consentendo un irrobustimento delle branche. Con il diradamento si possono eliminare naturalmente anche i rami secchi o deperimenti. Non bisogna assolutamente mai eccedere con il diradamento in quanto si rischiano danni di varia natura.
- c) Spuntatura: si tratta di un taglio lungo che comporta l'asportazione della parte apicale di un ramo e quindi di una ridotta quantità di legno. In linea di massima, limita l'accrescimento e generalmente favorisce l'irrobustimento delle porzioni di pianta rimaste. Stimola inoltre lo sviluppo di nuove gemme lungo tutto l'asse dei rami ed in particolare nella porzione basale di questi.
Il diametro dei tagli effettuati con questa tecnica non supera quasi mai i 4 -5 cm.

- d) Speronatura: è un tipo di intervento che può essere utilizzato in casi particolari e limitati solamente su esemplari deboli, vecchi o in fase di deperimento o su

alberi che abbiano subito gravi danni a causa di urti o agenti atmosferici. Consiste nel taglio di raccorciamento, eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche, che comporta l'asportazione di una gran parte della vegetazione (taglio corto).

L'utilizzo tecnicamente motivato di questa tecnica può comportare anche l'effettuazione di tagli di diametro considerevole.

- Potatura verde degli alberi ornamentali: per "potatura verde" si intende l'insieme degli interventi cesori effettuati durante il periodo di riposo estivo della pianta che, a seconda delle condizioni climatiche e della specie si verifica mediamente fra fine giugno e fine agosto. Tale intervento può rappresentare una alternativa concreta alle "potature secche" invernali, in quanto offre diversi vantaggi. Le modalità di esecuzione e le tecniche di taglio sono quelle descritte più sopra.

Se effettuata correttamente può essere applicata con successo su alberi di ogni età.

A parità di legno asportato riduce la risposta vegetativa delle piante in modo maggiore rispetto alla potatura invernale facilitando il contenimento delle dimensioni dell'albero rispetto alle tecniche tradizionali.

Rispetto ad una potatura invernale si hanno minori riscoppi di vegetazione.

Consente di verificare la stabilità e rettificare l'ingombro della chioma nel periodo dell'anno in cui è massima la sollecitazione dovuta al peso del fogliame nei punti critici della struttura del vegetale (aspetto di grande importanza anche ai fini della sicurezza).

Quando gli alberi da potare hanno rami e branche danneggiate e/o presentano problematiche di tipo fitosanitario, microfillia, ecc è molto più semplice che in inverno individuare le parti da asportare.

Quando l'intervento che dobbiamo effettuare è la rimonda dal secco rende molto più semplice l'individuazione delle branche e dei rami secchi da asportare, rispetto all'inverno.

Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano le sanzioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

Gli interventi di capitozzatura sono di norma vietati. Il Comune può autorizzare deroghe prescrivendo specifiche modalità esecutive a seguito di richiesta di autorizzazione corredata di relazione tecnica a firma di tecnico abilitato contenente le motivazioni per cui è richiesto tale intervento.

Nel caso di interventi di capitozzatura, non autorizzati (tagli che interrompono il fusto o le branche di diametro superiore a 20 cm.) si applicheranno le sanzioni previste all'art. 32 del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di eseguire impianti di sostituzione.

Potatura a teste di Salice: è una tecnica di potatura utilizzabile per contenere in modo permanente le dimensioni di un albero, anche di 1^a o 2^a grandezza senza comprometterne lo stato fitosanitario e la resistenza meccanica.

È un tipo di intervento molto particolare che, pur mantenendo le dimensioni dell'albero entro limiti ben definiti, non lo danneggia.

Norme di esclusione: sono esclusi dalla presente norma le siepi e gli alberi mantenuti storicamente in forma obbligata.

Per l'esecuzione delle potature si consiglia di rivolgersi a personale specializzato.

8. Il fattore “sicurezza” dell’albero in città

Gli alberi che si trovano su suolo pubblico devono essere mantenuti secondo le specifiche contenute in questo regolamento agli appositi paragrafi.

Il privato cittadino è responsabile della manutenzione degli alberi di sua proprietà.

Il proprietario che ritiene di avere sulla propria proprietà un albero che minaccia la sua abitazione o rischia di cadere sul suolo pubblico può agire nei seguenti modi:

- Può richiedere di potare l’albero, attraverso la modulistica allegata, rispettando le specifiche indicate dal Regolamento (art. 7) all’apposito paragrafo.
- Può richiedere ad un tecnico abilitato la compilazione di una scheda di valutazione visiva (Analisi V.T.A.) che fornisce una valutazione delle caratteristiche fisico meccaniche dell’albero per verificare se sussistano i necessari requisiti di sicurezza o siano necessarie verifiche più approfondite. Nella scheda normalmente vengono prescritte anche le operazioni di manutenzione necessarie al fine ridurre la cosiddetta “propensione al cedimento” dell’albero stesso.
- Può ricorrere ad una analisi strumentale effettuata da un tecnico abilitato che certifica con una perizia firmata lo stato dell’albero e prescrive le operazioni necessarie alla messa in sicurezza o la necessità di procedere all’abbattimento.

9. Danneggiamenti

Gli interventi volti a danneggiare l’essenza arborea senza comprometterne la vita, comportano le sanzioni di cui all’art. 32 del presente Regolamento.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Casi specifici di danneggiamento:

- A) è vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- B) è vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
- C) nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante, è vietato inoltre l’asporto del terreno;
- D) è vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature, quando comportino il danneggiamento delle piante, così come effettuare incisioni o danneggiare in qualsiasi modo la corteccia della pianta;
- E) gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all’art. 12 del presente Regolamento;
- F) è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all’interno delle aree di pertinenza;
- G) è vietato spezzare o danneggiare “rami primari o secondari”. Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il punto 3.1.7.2. del “Programma Regionale per il Verde Urbano” del 28 ottobre 1989, con particolare riferimento al “Metodo Svizzero modificato” qui riportato all’allegato 3

al presente Regolamento;

- H) il danneggiamento di alberi tutelati con l'utilizzo di prodotti chimici o altri sistemi, fatte salve ulteriori norme di legge relative all'inquinamento ambientale o di falda, sarà sanzionato ai sensi dell'Art. 32 del presente Regolamento.

10. Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Fermo restando quanto indicato nell'art. 9, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). In particolare dovrà essere garantita l'area di rispetto di cui all'art. 12. All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm. sul quale devono essere poste tavole di legno o altro materiale a protezione delle radici, al fine di una migliore distribuzione dei carichi. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati come previsto al precedente art. 9.

11. Distanze minime di impianto

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, aggiornato dalla legge 30.12.2020 n. 178 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica, della normativa di polizia idraulica dei fiumi, degli usi e consuetudini della Provincia di Modena, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- Alberi di 1° grandezza: specie che a pieno sviluppo possono raggiungere una altezza superiore ai 20 metri (esempio: Querce, Platani, Pioppi, Frassini, Spaccasassi, Tigli, Cedri ecc.):

distanza dagli edifici	m. 8 - 10 a seconda della specie
distanza tra albero ed albero	m. 8 - 15 a seconda della specie

- Alberi di 2° grandezza: specie che a pieno sviluppo possono raggiungere una altezza compresa tra i 10 ed i 20 metri (esempio Acero campestre, Gelso, Carpino bianco, Nocciolo dei Balcani ecc.):

distanza dagli edifici	m. 5 - 8 a seconda della specie
distanza tra albero ed albero	m. 6 - 9 a seconda della specie

- Alberi di 3° grandezza: piccoli alberi che a pieno sviluppo possono raggiungere una altezza massima di circa 10 metri (Albero di Giuda, Prunus cerasifera, Orniello, Peri e Meli da fiore ecc):

distanza dagli edifici	m. 4 circa a seconda della specie
distanza tra albero ed albero	m. 3 - 6 circa a seconda della specie

Per ragioni di pubblico interesse, il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di

alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dal ciglio stradale.

Per quanto riguarda gli impianti realizzati a seguito dell'adesione alle misure agroambientali e forestali, si dovranno rispettare tutte le prescrizioni tecniche contenute nei rispettivi Bandi approvati dalla regione Emilia-Romagna o dall'Ente competente.

12. Aree di rispetto delle alberature

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definisce "area di rispetto" la superficie permeabile necessaria a garantire la vita degli alberi in condizioni soddisfacenti ed uno sviluppo della parte aerea senza costrizioni legate alla presenza di edifici o altri alberi posizionati ad una distanza inferiore rispetto a quelle raccomandate al precedente articolo 11.

Per le nuove opere pubbliche in parchi, giardini, parcheggi, viali alberati, ecc... devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze dalle superfici pavimentate impermeabili rispetto al centro del tronco:

- Alberi di 1° grandezza - m 2,00
- Alberi di 2° grandezza - m 1,50
- Alberi di 3° grandezza - m 1,00

Nota: Nel caso in cui vengano proposte pavimentazioni permeabili certificate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere distanze minori.

La superficie di terreno all'interno dell'area di rispetto dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere costituita da un buon terreno agrario;
- essere in continuità rispetto al sottosuolo, evitando quindi di posizionare l'albero su solette impermeabili che ne impediscano il naturale approfondimento radicale;
- non avere un profilo convesso per evitare lo scorrimento dell'acqua che in tal modo non può essere assorbita dall'apparato radicale;
- assicurare un corretto drenaggio per evitare marciumi radicali e del colletto.

Per quanto riguarda la distanza da edifici e manufatti in rilevato rispetto al suolo, valgono le norme indicate al precedente Art. 11.

Nell'area di rispetto dell'albero, sia aerea che radicale, è vietata ogni attività che arrechi danno al suo normale sviluppo, alla sua vitalità o ne possa causare deperimento, un aumento della propensione al cedimento, o la morte.

A titolo esplicativo e non esaustivo si citano le seguenti azioni vietate:

- a) impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
- b) riporti di terreno;
- c) scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno;
- d) spargimento di qualsiasi sostanza nociva ed in particolare di sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque reflue;
- e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- f) il deposito di materiali o attrezzature nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
- g) effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante;
- h) asportare il terreno;

- i) transitare con mezzi di qualsiasi tipo.

13. Norme per gli interventi edilizi

- A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, nonché interventi di ristrutturazione edilizia interessanti un intero edificio o una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di pertinenza esclusiva (ad es. case a schiera), dovrà essere fornito il rilievo delle alberature esistenti e prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza. Le opere a verde in area urbana, agricola, produttiva, commerciale o di servizi, dovranno essere realizzate nel rispetto degli standard fissati dagli strumenti urbanistici vigenti e dal presente Regolamento.
- B) In caso di interventi edilizi sull'esistente, non compresi nel precedente punto "A", dovrà essere presentata una rilevazione cartografica e fotografica dell'area di pertinenza, al fine di consentire una valutazione finale su eventuali danneggiamenti subiti dalle alberature.
- C) Per gli interventi di cui al punto "A" del presente articolo l'elaborato dettagliato delle opere a verde dovrà essere parte integrante di ogni progetto e dovrà comprendere l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. Dovrà inoltre essere dettagliata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.
- D) La difformità esecutiva delle opere a verde rispetto agli elaborati progettuali comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 32 del presente Regolamento. Non costituisce difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste e la diversa ubicazione delle stesse, purché avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 14.
- E) Per le nuove aree di espansione nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), dovranno essere previsti:
- il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico;
 - l'eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato, che potrà prevedere, se adeguatamente motivata, distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile. Il progetto esecutivo dovrà comprendere tutto quanto indicato al punto "C" del presente articolo oltre agli impianti tecnologici. In particolare le aiuole di nuova realizzazione dovranno avere dimensioni coincidenti con le prescrizioni di cui al precedente art. 12. Le suddette misure sono al netto dei cordoli di contenimento. Nelle aiuole non devono essere collocate reti tecnologiche e il terreno deve essere di buona qualità, secondo le specifiche indicate al precedente art. 12 del presente Regolamento.
- F) I progetti edilizi dovranno prevedere il rispetto delle alberature di alto fusto e di tutte le specie di pregio esistenti, evitando di danneggiare gli apparati radicali, i tronchi e le chiome: in caso di danneggiamento accertato verranno applicate le sanzioni previste all'art. 32 del Regolamento.
- G) Gli allevamenti zootecnici intensivi, i bacini di stoccaggio per liquami zootecnici e le zone industriali confinanti con aree agricole, extraurbane e urbane, dovranno essere perimetrati da una barriera verde "terra-cielo" che dovrà avere una profondità minima di 6 m ed essere costituita da specie arbustive ed arboree messe a dimora in doppio o triplo filare, appartenenti a specie comprese nei gruppi 1, 2 e 8 di cui al successivo Art. 14. Per le zone urbane la disposizione e la distribuzione

delle specie, oltre alle proporzioni tra di esse dovranno essere concordate con l'Ufficio comunale competente.

- H) Nel caso di richiesta di istanza edilizia, devono essere riportati nella planimetria gli alberi esistenti: la localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma corredate di documentazione fotografica.
- I) È fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di aree edificabili o destinate ad uso extra agricolo di custodirle ed effettuare i necessari interventi di manutenzione per contenere lo sviluppo delle erbe infestanti, vedasi art. 17 bis del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 35 del 29.07.2021 con applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.
- J) Le opere di urbanizzazione primaria (marciapiedi, ciclabili, cordoli, ecc.) realizzate nell'ambito di comparti edilizi, devono essere cedute al comune con le necessarie garanzie di inibizione della crescita delle erbe infestanti (tessuto – non tessuto).
- K) L'abbattimento di alberature, aventi una circonferenza del tronco compresa tra i 60 cm e i 140 cm rilevato ad 1 m dal colletto, può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura privata (non rientranti tra quelle di pubblica utilità, interesse pubblico o inerenti alla realizzazione di piani particolareggiati) esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, e comunque solo per alberature non tutelate dalla Regione (Legge Regionale n. 2 del 1977), e per quelle non individuate dalla tavola delle tutele e dei vincoli dello strumento urbanistico vigente.
- L) In caso di più fusti assurgenti dalla base e singolarmente di diametro superiore a 20 cm., fa testo la somma dei diametri.

Le alberature abbattute devono comunque essere sostituite con altre aventi una biomassa arborea almeno equivalente, ottenuta anche attraverso più esemplari messi a dimora in sostituzione, e aventi una circonferenza complessiva dei fusti non inferiore a quella dell'esemplare o degli esemplari abbattuti.

La sostituzione è ammessa solo a condizione che nel lotto, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi e arbusti dai confini e le indicazioni date dal presente regolamento all'art. 12, esistano spazi adeguati per ospitare le nuove alberature.

Se all'interno dell'area d'intervento non è possibile reperire una superficie idonea alla piantumazione sostitutiva, si dovrà procedere secondo le specifiche indicate all'art. 6 paragrafo B) del presente Regolamento.

In ogni altro caso, non contemplato dal presente paragrafo, resta facoltà del richiedente sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione un progetto di riqualificazione verde dell'area, strettamente legato al volume edificabile richiesto, che sia migliorativo dal punto di vista del rapporto tra volume di verde e volumi edificati oltre che dal punto di vista della resilienza, del potenziale di fitomitigazione, della ecosostenibilità e della biodiversità: ai fini dell'approvazione del progetto verranno tenuti in considerazione i criteri adottati per la realizzazione, le tecniche adottate per favorire il risparmio idrico, energetico e di risorse non rinnovabili, compatibili con i nuovi C.A.M. del Ministero dell'ambiente definiti dal D.M del 10 Marzo 2020.

14. Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

Questo regolamento, prendendo atto:

- dei cambiamenti climatici in corso;
- del “fattore sicurezza” dell’albero in città;
- della funzione di mitigazione ambientale del verde;
- dell’importanza del verde ai fini dell’assorbimento della CO₂, degli inquinanti e delle polveri sottili nonché della funzione “sociale” ambientale e di benessere che sono propri di questo elemento.

Oltre a suddividere le specie arboree e arbustive utilizzabili in gruppi distinti per l’appartenenza alla flora spontanea, naturalizzata o esotica, individua alcune specie che si distinguono per la loro resilienza, per la loro efficacia nel contrastare gli elementi di cui sopra e nonché per l’adeguatezza in contesti specifici e la loro adattabilità ad essere inserite in determinati contesti quali:

- parcheggi;
- scuole, scuole dell’infanzia, asili nido;
- grandi parchi e grandi giardini;
- aree industriali ed artigianali;
- aree cimiteriali;
- viali alberati.

1. Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Lo scopo principale è quello di ricreare un ambiente che si avvicini il più possibile a quello naturale attraverso l’inserimento di specie spontanee che favoriscono l’evoluzione dell’associazione vegetale verso quelle caratteristiche dell’area. Possono essere utilizzate esclusivamente specie arboree e arbustive spontanee comprese nell’elenco di quelle da utilizzare in aree di pianura dalla Regione Emilia Romagna e consultabile sul sito internet: www.ambiente.regione.emilia-romagna.it o negli elenchi allegati ai Bandi per la concessione degli aiuti, se previsti.

2. Aree agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico della pianura.

Potranno pertanto essere messi a dimora alberi e arbusti compresi nei gruppi 1, 2, 12 e 13 e fino ad un massimo del 10% di tutte le altre specie ad esclusione del gruppo 14.

All’interno delle aree cortilive, invece, sarà consentito l’impianto di essenze appartenenti a tutti i gruppi fino ad un massimo del 20%, ad esclusione del gruppo 6 (percentuale massima consentita 10%) e del gruppo 14.

Sono esclusi gli interventi che verranno realizzati a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali e forestali per le quali vigono le norme e le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nei Bandi ai quali le singole aziende hanno aderito.

3. Verde urbano

Trattandosi di un ambiente fortemente antropizzato, in cui le condizioni sono lontane da quelle originarie, i nuovi impianti di verde privato possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Potranno essere messi a dimora alberi e arbusti compresi nei gruppi 1-2-3-8 senza limitazioni quantitative e, per i restanti gruppi ad esclusione del gruppo 6 (percentuale massima consentita 10%) e del gruppo 14, in una percentuale massima del 20%. Sono sempre comprese anche le varietà e le selezioni ornamentali.

LISTA DELLE SPECIE PER I NUOVI IMPIANTI E LE SOSTITUZIONI

GRUPPO 1a – ALBERI di 1° grandezza facenti parte della flora spontanea	
Celtis australis	Spaccasassi o Bagolaro
Populus alba	Pioppo bianco (solo selezioni che non producono piumini)
Populus nigra	Pioppo nero (solo selezioni che non producono piumini)
Populus nigra pyramidalis	Pioppo cipressino
Quercus cerris	Cerro
Quercus robur	Farnia
Quercus petraea	Rovere
Quercus pubescens	Roverella
Tilia platyphyllos	Tiglio comune
Tilia cordata	Tiglio riccio a foglia piccola
Tilia x vulgaris	Tiglio pallido o volgare (è l'incrocio tra i due precedenti)
Ulmus laevis	Olmo Bianco
Ulmus minor	Olmo (sel. Resistenti alla grafiosi di cui al par. specifico)

GRUPPO 1b – ALBERI di II° grandezza facenti parte della flora spontanea	
Acer opalus	Opalo
Alnus glutinosa	Ontano nero (solo terreni ripariali o molto umidi)
Carpinus betulus	Carpino bianco (con riserva nelle posizioni troppo aperte e terreni soggetti ad aridità estiva)
Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale (e selezioni migliorate)
Morus alba	Gelso (spontanea naturalizzata)
Prunus avium	Ciliegio selvatico (su terreni fertili e freschi, non argillosi)
Salix alba	Salice bianco (solo su terreni freschi e umidi)
Sorbus domestica	Sorbo domestico
Taxus baccata	Tasso

GRUPPO 1c – ALBERI di III° grandezza facenti parte della flora spontanea	
Acer campestre	Acero campestre (alcune selezioni sono di II° grandezza)
Acer monspessulanum	Acero minore (Talvolta grande arbusto-Resiliente non teme la siccità)
Fraxinus ornus	Orniello – Resiliente non teme la siccità)
Malus sylvestris	Melo selvatico
Mespilus germanica	Nespolo
Ostrya carpinifolia	Carpino nero (solo su terreni sciolti)
Prunus cerasifera	Mirabolano o Marusticano (resiliente- spesso a portamento arbustivo)
Prunus cerasus	Amarena, Ciliegio acido
Prunus domestica	Susino selvatico
Prunus mahaleb	Megaleppo, Ciliegio di Santa Lucia (resiliente non teme la siccità)
Pyrus pyraeaster	Perastro
Pyrus communis	Pero selvatico
Salix fragilis	Salice fragile
Salix triandra	Salice da ceste
Sorbus torminalis	Ciavardello

GRUPPO 2 – Arbusti spontanei	
Buxus sempervirens	Bosso (terreni freschi – gravi attacchi di piralide del Bosso)
Colutea arborescens	Vescicaria
Cornus sanguinea	Sanguinella
Cornus mas	Corniolo
Corylus avellana	Nocciolo
Cotinus coggyria	Scotano
Euonymus europeus	Fusaggine (Specie velenosa- soprattutto corteccia e frutti)
Hedera helix	Edera (Specie tossica- in particolare i frutti)
Hippophe rhamnoides	Olivello spinoso
Humulus lupulus	Luppolo (solo terreni freschi)
Ilex aquifolium	Agrifoglio (Bacche velenose- terreni fresco-umidi , non argillosi)
Ligustrum vulgare	Ligustro (specie velenosa – soprattutto le bacche)
Lonicera caprifolium	Caprifoglio (Bacche lievemente tossiche)
Lonicera xylosteum	Madreselva pelosa (Bacche lievemente tossiche)
Paliurus spina Christi	Marruca – forti spine uncinata- da difesa
Pyracanta coccinea	Agazzino
Pyrus piraster	Perastro
Prunus spinosa	Prugnolo
Rhamnus cathartica	Spino cervino
Rhamnus frangula	Frangola (solo posizioni fresche)
Rosa canina	Rosa canina (in terreni freschi può diventare molto infestante)
Rubus caesius	Rovo piccolo (in terreni freschi può diventare infestante)
Rubus ulmifolius	Rovo (in terreni freschi può diventare infestante)
Salix cinerea	Salice grigio
Salix eleagnos	Salice da ripa
Salix purpurea	Salice rosso
Sambucus nigra	Sambuco (solo posizioni fresche)
Viburnum lantana	Lantana
Viburnum opulus	Pallone di maggio
Vitis vinifera	Vite selvatica (in terreni fertili e freschi diventa infestante)

GRUPPO 3 – Alberi	
Acer rubrum (II° grandezza)	Acero rosso
Ficus carica (III° grandezza)	
Ginkgo biloba (I° e II° grandezza)	Ginko (selezioni maschili)
Gleditsia thriacanthos (I° e II° grandezza) Gleditsia –	Spino di Giuda (resiliente spontaneizzato in pianura e collina)
Juglans regia (I° grandezza)	Noce comune
Juglans nigra (I° grandezza)	Noce americano o Noce nero
Liquidambar styraciflua (II° grandezza)	Storace americano (resiliente)
Morus nigra (II° grandezza)	Moro
Pyrus cydonia (III° grandezza)	Cotogno selvatico
Prunus persica (III° grandezza)	Pesco
Prunus armeniaca (III° grandezza)	Albicocco
Punica granatum (III° grandezza)	Melograno
Quercus ilex (II° grandezza)	Leccio
Quercus rubra (I° grandezza)	Quercia rossa o Americana (resiliente anche terreni piuttosto secchi dove la Farnia non si adatta)
Salix viminalis (II° grandezza)	Salice da vimini
Sophora japonica (I° o II° grandezza)	Sophora (anche selezioni di cui al gruppo 9)
Ulmus pumila (II° grandezza)	Olmo siberiano (altamente resiliente – naturalizzato – resistente alla Grafiosi dell’Olmo)

GRUPPO 4 – ARBUSTI a foglia caduca

Tutte le specie caducifoglie.

GRUPPO 5

Tutte le restanti specie di alberi e arbusti, sempreverdi e non, ad esclusione di quelli di cui ai successivi gruppi 6 e 14

GRUPPO 6 – specie NON autoctone e NON naturalizzate e/o invadenti ed infestanti. (Consentite nei nuovi impianti fino ad un massimo del 10%)	
Abies ss.pp.;(con la sola esclusione di A. pinsapo e A nordmanniana di dimensioni ed età rilevanti)	
Acer negundo	Acero americano
Albizzia julibrissin	Acacia di Costantinopoli
Amorpha fruticosa	Falso Indaco
Broussonetia papyrifera	Gelso da carta
Catalpa bignonioides	Catalpa
Camaechyparis ss.pp.;	Camecyparis
Cupressoyparis Leylandii	Leilandi
Cupressus arizonica	Cipresso dell'Arizona
Maclura pomifera	Maclura- Albero dei cervelli
Pauwlonia	Paulonia
Pinus ss.pp.; (con la sola esclusione di esemplari di dimensioni ed età rilevanti)	
Populus euroamericana; (con l'esclusione delle specie che non producono lanuggini)	
Prunus serotina	Ciliegio tardivo
Robinia pseudoacacia	Acacia, Gaggia
Thuia ss.pp.	Tuia
Tutte le Palme (in particolare Trachycarpus f. e Chamaerops humilis)	
Tutte le Musacee (Banano e simili)	
Phyllostachys Aurea (Bamboo)	

GRUPPO 7 – Piante velenose :	
Hedera helix	Edera
Euonymus europeus	Fusaggine o Berretta da Prete (pericoloso)
Ilex aquifolium	Agrioglio
Taxus baccata	Tasso
Nerium oleander	Oleandro
Ligustrum vulgare	Ligustro selvatico
Melia azedarach	Melia, Albero dei Rosari (poco conosciuto e per questo molto pericoloso – proibito)

GRUPPO 8 – Specie e selezioni appartenenti alla flora spontanea con particolari qualità di resilienza, resistenza alle malattie, e/o preferibili per requisiti legati al decoro ed alla salute pubblica	
Acer campestre sel. Elsrijk (selezione che supera il problema del grande polimorfismo tipico della specie madre)	Acero campestre - Oppio
Acer campestre sel. “Lienco Elegans” (selezione che supera il problema del grande polimorfismo tipico della specie madre)	Acero campestre - Oppio
Acer monspessulanum (piccolo albero resiliente adatto per terreni secchi e sassosi)	Acero minore
Celtis australis	Spaccasassi (Resiliente – adatto soprattutto per terreni sciolti , poveri e sassosi)
Fraxinus ornus	Orniello (Piccolo albero resiliente – tutti i terreni – fortemente polimorfo)
Fraxinus oxycarpa	Frassino minore – Frassino mediterraneo – (Resiliente crescita veloce)
Fraxinus oxycarpa “sel Raywood”- (Selezione resiliente, a rapida crescita)	
Morus alba sel “Fruitless”	Gelso senza frutti (Selezione che non produce frutti)
Morus alba sel “Platanifolia fruitless”-	Gelso a foglie di Platano (Selezione che non produce frutti con foglie simili a quelle del Platano)
Platanus x acerifolia sel “Vallis clausa”	Platano (Platano resistente al cancro colorato ed alla antracnosi – Grande albero a crescita molto rapida)
Populus alba sel DI-1	(Pioppo Bianco maschio che non produce lanuggine)
Populus x nigra sel “Bellini” (Pioppo nero maschio che non produce lanuggine)	
Populus nigra pyramidalis sel. “San Giorgio” (Pioppo cipressino migliorato)	
Prunus mahaleb	Megaleppo – Ciliegio di Santa Lucia(Specie di Ciliegio non commestibile resiliente ed a rapida crescita
Quercus pyramidalis sel “Koster” –	Quercia piramidale (Portamento più regolare rispetto alla Pyramidalis maggiore resistenza all’oidio quercino rispetto alla pyramidalis comune)
Quercus cerris –	Cerro - Resiliente – crescita veloce- resistente all’Oidio quercino
Ulmus pumila -	Olmo siberiano – Altamente resiliente – anche

	terreni estremamente secchi in estate – resistente alla grafiosi
Ulmus “sel Fiorente” – selezione resistente alla grafiosi- anche terreni secchi e argillosi- crescita rapida – bel portamento – Altamente resiliente (Resista Ulmen®)	
Ulmus “New horizon” – selezione resistente alla grafiosi- anche terreni secchi e argillosi- rapida crescita- notevole pregio ornamentale (Resista Ulmen®)	
Ulmus sel Plinio - selezione resistente alla grafiosi- solamente per terreni mediamente umidi- rapida crescita-	
Ulmus sel San Zenobi selezione resistente alla grafiosi- solamente per terreni mediamente umidi- rapida crescita-	

Gruppo 9 - Specie esotiche naturalizzate non appartenenti alla flora spontanea con particolari qualità di resistenza alle malattie e resilienza	
Corylus colurna –	Nocciolo gigante (sel. femminili)
Cupressus sempervirens	(Cipresso comune) – selezioni res. al Coryneum cardinale Agrimed- Bolgheri-Italice-Mediterraneo – Estremamente resistenti alla siccità – rapida crescita
Gleditsia triacanthos –	Spino di giuda- I° grandezza – estremamente rustico - spinoso
Gleditsia triacanthos “sel. Skiline” –II° grandezza- port. Piramidale - poche spine e pochi frutti	
Gleditschia triacanthos “sel Sunburst” – II° grandezza – non spinosa – pochi frutti fogliame verde dorato	
Gleditschia triacanthos	“Inermis” II° grandezza
Koelreuteria paniculata –	Albero delle lanterne -III° grandezza - anche terreni molto secchi
Liquidambar styraciflua selezioni Storace americano – Liquidambar – II° e III° grandezza - anche terreni argillosi	
Quercus “sel Crimson spire” II° grandezza - a portamento colonnare – Resistente all’Oidio quercino – Colorazione autunnale rosso vivo	
Quercus “sel Regal prince”	II° grandezza a portamento colonnare – Resistente all’Oidio quercino- Colorazione autunnale giallo vivo
Sophora japonica –	Sofora del Giappone - II° grandezza
Sophora japonica “sel pyramidalis” –	II° grandezza – portamento colonnare

GRUPPO 10 - Elenco delle specie resilienti di I° grandezza con elevato potere di fitomitigazione ed assorbimento delle polveri sottili e della CO₂: adatte per i grandi spazi e le compensazioni verdi.	
Celtis australis	Resiliente – adatto soprattutto per terreni sciolti , poveri e sassosi
Fraxinus oxycarpa	
Platanus x acerifolia sel “Vallis clausa”	Platano resistente al cancro colorato ed alla antracnosi – Grande albero a crescita molto rapida
Populus alba sel DI-1	Pioppo Bianco maschio che non produce lanuggine
Populus x nigra sel “Bellini”	Pioppo nero maschio che non produce lanuggine
Populus nigra pyramidalis sel. “San Giorgio”	Pioppo cipressino migliorato
Ulmus “sel Fiorente” –	Selezione resistente alla grafiosi- anche terreni secchi e argillosi- rapida crescita
Ulmus “New horizon” –	Selezione resistente alla grafiosi- anche terreni secchi e argillosi- rapida crescita- notevole pregio ornamentale

GRUPPO 11 - Elenco delle specie con polline fortemente allergenico	
Alnus glutinosa	Ontano nero
Betula alba	Betulla
Carpinus betulus	Carpino bianco
Carpinus betulus pyramidalis	Carpino piramidale
Corylus colurna	Nocciolo gigante- Nocciolo dei Balcani
Corylus avellana	Nocciolo
Ostrya carpinifolia	Carpino nero

GRUPPO 12 - Specie arbustive autoctone adatte per la realizzazione di siepi spinose da difesa	
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso
Paliurus spina-Christi	Spino di Giuda
Pyracantha coccinea	Agazzino - Piracanta
Prunus spinosa	Prugnolo
Pyrus piraster	Perastro
Rhamnus catartica	Spino cervino
Rosa canina	Rosa selvatica

GRUPPO 13 - Specie arbustive autoctone adatte per la realizzazione di siepi rustiche	
Acer campestre	Acer campestre - Oppio
Acer monspessulanum	Acer minore
Carpinus betulus	Carpino bianco comune
Cornus mas	Corniolo- frutti commestibili
Cornus sanguinea	Sanguinello
Corylus avellana	Nocciolo - frutti commestibili
Euonymus europaeus	specie velenosa di uso piuttosto comune
Ligustrum vulgare	Ligustro comune - semisempreverde - di uso comune benchè sia specie moderatamente velenosa
Prunus cerasifera	Mirabolano - Marusticano – frutti commestibili-
Prunus spinosa	Prugnolo - frutti commestibili
Viburnum lantana	Lantana
Viburnum opulus	Palla di neve – Pallon di maggio

Gruppo 14 - Specie proibite	
Ailanthus altissima	Ailanto – Elbeer pozzle
Clematis vitalba	Vitalba
Crataegus oxyacantha	Biancospino
Crataegus monogyna	Biancospino
Melia azedarach	Melia – Albero dei rosari

Si precisa che, su proposta degli interventori, l'Amministrazione Comunale potrà valutare l'impianto di specie non comprese negli elenchi sopra indicati

15. Presa in carico da parte del comune di aree verdi

Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale, devono essere state realizzate secondo i principi del presente titolo. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto (complete di impianti, pedonali, ciclabili, arredo urbano, irrigazione automatica, ecc.).

16. Difesa fitosanitaria

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti fitosanitari questi dovranno essere eseguiti attenendosi al nuovo P.A.N vigente (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari). Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice

Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- Processionaria del Pino (D.M. 20 maggio 1926);
- Cancro colorato del Platano (D.M. 03 settembre 1987, n° 412);
- Colpo di fuoco batterico (D.M. 27 marzo 1996 M.I.R.A.A.F).

Al fine di contribuire al contenimento biologico dei fitofagi, oltre che di produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, è consigliato il collocamento di nidi artificiali, particolarmente per uccelli insettivori.

È favorito l'uso di tecniche di Lotta integrata e di Lotta biologica.

Al fine di prevenire la diffusione del batterio *Erwinia amylovora*, agente del "Colpo di Fuoco Batterico" si consiglia di limitare, ad un massimo del 20% per ogni singolo intervento, la piantumazione delle rosacee ed in particolare delle seguenti specie: Pero, Cotogno, Sorbo, Cotoneaster e *Pyracantha* (Agazzino).

La messa a dimora del Biancospino (*Crataegus oxyacantha* e *Crataegus monogyna*), è proibita per decreto della Regione Emilia Romagna.

17. Distanza minima dai confini di proprietà (Art. 892 del Codice Civile)

In mancanza di usi o Regolamenti locali che superano questo articolo chi vuole mettere a dimora alberi e arbusti presso il proprio confine di proprietà deve osservare le seguenti distanze:

- Alberi di alto fusto (a titolo di esempio si citano Querce, Pioppi, Noci, Pini, Cipressi, Spaccasassi, Platani, Tigli, Cedri et similia) – 3 m misurati dalla base esterna del fusto al momento della piantagione;
- Alberi NON di alto fusto (a titolo di esempio si citano Allori, Pruni, Mirabolani, Magnolie da fiore, Ornielli, Sorbi et similia) – 1,5 m misurati dalla base del fusto principale;
- Siepi e arbusti in genere, comprese le Viti ed i rampicanti – 0,5 m a patto che l'altezza della siepe non superi i 3 m di altezza rispetto al piano di calpestio della proprietà confinante;
- Per le siepi costituite da alberi di Ontano, di Castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo la distanza deve essere di 1 m; per le siepi di Robinie la distanza deve essere di 2 m;
- Se lungo il confine esiste un muro divisorio, il mantenimento di queste distanze non è obbligatorio, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Secondo l'Art. 894 del Codice Civile il vicino ha il diritto di richiedere l'estirpazione di tutti gli alberi e arbusti che sono stati piantati ad una distanza minore rispetto a quelle sopraelencate.

Secondo l'Art. 895 del Codice Civile il proprietario dell'albero acquisisce il diritto di mantenerlo per usucapione ventennale, per convenzione o per destinazione del padre di famiglia.

Il vicino ha sempre il diritto di tagliare le radici dell'albero che sconfinano sulla sua proprietà e può imporre al proprietario dell'albero di tagliare i rami che si protendono oltre il suo confine.

Se dai rami cadono frutti nel giardino del vicino, questi appartengono a quest'ultimo che, quindi, se ne può legittimamente impossessare senza dovere alcunché.

Per tutte le norme più complesse riguardanti alberi monumentali o protetti, filari, ecc. si rimanda al Codice Civile.

Corridoi ecologici: presenti nel nostro territorio per la tutela e la protezione della biodiversità vegetazionale e faunistica, migliorare la qualità paesistica del territorio, ed individuati nella tavola 5 del P.T.C.P.

CAPITOLO II - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

18. Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

1. Gli interventi, anche manutentivi, effettuati nei parchi e giardini esistenti con valenza storica, architettonica e ambientale, così come individuati nella tavola delle tutele dei vincoli, debbono tendere alla conservazione delle originarie caratteristiche. Gli interventi, anche manutentivi, effettuati nei parchi e giardini esistenti con valenza storica, architettonica e ambientale, debbono tendere alla conservazione delle caratteristiche originarie qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.
2. Fatto salvo il principio di cui al precedente comma "1", qualsiasi modifica della massa arborea delle aree verdi di cui sopra, fermo restando la superficie dell'area stessa, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e comunque previa presentazione di un progetto. I lavori dovranno essere autorizzati con atto scritto dal Comune, sentito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.
3. Eventuali modifiche o richieste di soppressione delle aree verdi di cui sopra, saranno oggetto di variante urbanistica.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE PUBBLICO, DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

19. Ambito di applicazione

Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

20. Destinatari

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

21. Interventi vietati

È tassativamente vietato:

- A) mettere in pericolo intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza e creare disturbo per il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- B) estirpare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
- C) raccogliere e asportare piante, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio nonché lo strato superficiale del terreno;
- D) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- E) spargere cibo di qualsiasi natura, in quanto tale azione può favorire il richiamo e la riproduzione incontrollata di specie indesiderate come ratti, nutrie e numerosi altri animali selvatici, con il rischio di insorgenza di problematiche di natura igienico-sanitaria;
- F) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- G) provocare danni a strutture, infrastrutture e arredi (giochi, cestini, panchine, fontane, ecc.);
- H) inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- I) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- J) l'uso di qualsiasi mezzo a motore;
- K) arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Obblighi

In tutte le aree è obbligatorio:

- A) Raccogliere sempre le deiezioni solide degli animali che si hanno in affidamento sia all'interno delle aree verdi (comprese quelle dedicate allo sgambamento dei cani), che lungo tutta la rete stradale comunale.
- B) I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio dal proprietario o da chi ne fa le veci in quel momento: quando e se necessario dovranno essere muniti di apposita museruola. Chi porta al guinzaglio un animale in stato di ebbrezza o di alterazione provocata da droghe o stupefacenti è civilmente e penalmente perseguibile
- C) Per le aree destinate allo sgambamento cani la normativa di riferimento è il relativo Regolamento del Comune di Castelnuovo Rangone.

22. Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, feste, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive nelle aree verdi.

L'uso delle aree a verde deve avvenire nel massimo rispetto degli elementi naturali, dei manufatti e delle attrezzature presenti.

23. Competenze per il rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato al Settore Area Territorio ed eventualmente integrato dai pareri di altri uffici competenti.

24. Deroghe

L'Amministrazione comunale nell'esecuzione di opere di interesse pubblico, di manutenzioni ordinarie e straordinarie e per garantire la sicurezza dei cittadini, può compiere tutte le operazioni necessarie tra le quali si citano a titolo esplicativo e non esaustivo: potatura o rimozione di alberi pericolosi, estirpazione di piante infestanti o velenose, l'uso di mezzi agricoli e/o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari (nel rispetto del Nuovo P.A.N.).

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE

25. Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte

È vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli, i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento.

Gli abbruciamenti del materiale di risulta da lavori agricoli e forestali devono sempre avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

26. Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, i proprietari ed i frontisti devono mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, da eventuali piante che ostruiscano il passaggio delle acque, nonché dalle foglie e dal terriccio in esse accumulate.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti in piena efficienza anche per la parte comunale, con interventi eseguiti nei mesi di aprile, giugno e ottobre di ogni anno.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare solo in caso di pericolo immediato per

la viabilità o per la pubblica incolumità, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere:

- taglio dei rami pericolanti o che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
- regolazione delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la visibilità ed il passaggio.

L'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni amministrative di cui all' art. 32 del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

27. Salvaguardia di fontanili maceri e specchi d'acqua

I fontanili e maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale sono soggetti a tutela. È vietato il loro riempimento con terra o altri materiali, fatte salve evidenti motivazioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di riempimento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di riempimenti non autorizzati, anche parziali, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 32, il trasgressore dovrà ripristinare a proprie spese ed a regola d'arte la situazione precedente. In caso di inadempienza il Comune provvederà al ripristino addebitando le spese relative al trasgressore.

È tassativamente vietato lo scarico di liquami, rifiuti o altre sostanze inquinanti all'interno di fontanili, maceri e specchi d'acqua.

28. Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua

È di norma vietato tombare fossati e corsi d'acqua. Eventuali deroghe possono essere concesse per comprovati problemi igienico-sanitari solo a mezzo di apposita autorizzazione rilasciata dalle Autorità e dagli uffici competenti.

In caso di chiusura o tombamento anche parziale, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 32 il trasgressore dovrà ripristinare la situazione precedente a proprie spese ed a regola d'arte.

Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o da altri Enti per ragioni di pubblica utilità.

Il taglio della vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua da parte dei privati non è ammesso, salvo autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

In base all'art. 909 e seguenti del Codice civile è obbligatorio mantenere la funzionalità e la pervietà dei fossi di scolo in fondi privati anche in adiacenza con proprietà pubbliche, con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

29. Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento o addirittura la completa asportazione.

Nelle zone agricole le siepi, le formazioni vegetali lineari, i terreni arbustati di sistemi agroforestali funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali, verranno gestite come stabilito dagli artt. 50 "sistemi agroforestali" e 51 "norme generali per le siepi, le formazioni lineari e i boschetti" del Regolamento forestale Regionale vigente.

In caso di abbattimento o estirpazione non autorizzata è prevista una sanzione amministrativa.

Oltre a questa sanzione amministrativa è previsto l'obbligo della ripiantumazione

secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultimo obbligo è prevista la sanzione amministrativa aggiuntiva di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

È vietato l'utilizzo di trinciaerba, trinciasarmenti o simili per il contenimento delle siepi. L'utilizzo di dette attrezzature sarà punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di cui all'art. 32 del presente Regolamento

30. Riempimenti di avvallamenti, ricarichi e movimentazioni di terra

Sono di norma vietati tutti gli interventi, (ad esclusione delle normali pratiche agricole), effettuati in zona agricola e comunque in aree extraurbane che comportino variazioni della morfologia e della composizione del suolo quali ricarichi e movimentazioni di terra, escavazioni, tombamenti ecc.

Tali interventi possono essere autorizzati dal Comune solo se sussistono particolari motivazioni di carattere igienico-sanitario o naturalistico (ad es. creazione di zone umide).

31. Recinzioni

Nelle zone agricole e nelle zone F3 (zona di riequilibrio ecologico del Fontanile di Via Zenzalose) ed F4 (Parco Fluviale del Tiepido) del vigente P.R.G. o in base alle indicazioni dei futuri strumenti di pianificazione urbanistica, le nuove recinzioni di immobili sono ammesse solo se costituite da siepi vive con eventuale rete metallica e pali in legno o staccionata in legno. La siepe dovrà essere costituita esclusivamente da specie autoctone di cui ai gruppi 1b, 1c e 2. Nel caso di ricostruzione o ristrutturazione di recinzioni esistenti dovranno essere utilizzati materiali congrui es.: mattoni a faccia vista o altro materiale "naturale".

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI N CONTRASTO

32. Sanzioni

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno sanzionate secondo la seguente tabella:

Art. violati	Oggetto	Sanzione amministrativa (in Euro)	Sanzione amministrativa determinata (in Euro)
6	Abbattimento e danneggiamento alberi tutelati senza autorizzazione	Da 250,00 a 700,00	500,00
6	Abbattimento e danneggiamento alberi di pregio comunali tutelati senza autorizzazione (vedi tavola delle tutele e dei vincoli)	Da 300,00 a 1.000,00	700,00
6	Abbattimento e danneggiamento alberi monumentali (vedi tavola delle tutele e dei vincoli)	Comma 4 art. 7 L. n. 10 del 14 gennaio 2013	
7	Potature scorrette	Da 50,00 a 200,00	100,00
7	Capitozzature	Da 200,00 a 500,00	350,00
9	Danneggiamenti	Da 200,00 a 350,00	250,00
9	Uccisione volontaria di alberi tutelati con prodotti chimici o altro	Da 200,00 a 500,00	350,00
10	Danneggiamenti in aree di cantiere	Da 300,00 a 1000,00	700,00
12	Danneggiamenti in aree di pertinenza delle alberature	Da 50,00 a 200,00	100,00
13	Difformità esecutiva dalle previsioni progettuali	Vedi Art 13/D	150,00
21 A/B/C/F/ H/I/J/K	Interventi vietati	Da 200,00 a 516,00	200,00
21 D/G	Interventi vietati	Da 50,00 a 200,00	100,00
21 E	Interventi vietati	Da 25,00 a 150,00	50,00
25	Interventi non autorizzati	Da 100,00 a 350,00	150,00
25	Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi ecc.	Da 100,00 a 350,00	200,00
26	Mancata manutenzione dei fossi e della vegetazione presso	Da 50,00 a 300,00	200,00

	le strade		
27	Salvaguardia di fontanili, di maceri e specchi d'acqua	Da 100,00 a 350,00	150,00
28	Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	Da 100,00 a 350,00	150,00
29	Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	Da 100,00 a 350,00	150,00
29	Mancato ripristino di siepi e macchioni arbustivi	Da 30,00 a 150,00 per ml o mq	75,00 (per mq o ml)
29	Utilizzo di trincia-erba e trincia-sarmenti per la manutenzione delle siepi naturali	Da 35,00 a 70,00 per ml o mq	50,00 (per ml o mq)
30	Riempimento di avvallamenti, ricarichi ecc.	Da 100,00 a 516,00	300,00
31	Recinzioni	Da 200,00 a 516,00	300,00

33. Norme finanziarie

L'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento potranno essere determinate con nuova Delibera di Consiglio Comunale.

34. Vigilanza

Alla prevenzione e repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di PS e PG quali: Polizia Municipale, Carabinieri-Forestale, Polizia, Vigili Provinciali, ecc. Tali violazioni possono inoltre essere accertate da tutti i soggetti che abbiano adeguata formazione da agente accertatore. Le violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

35. Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari e urbanistiche previste in altri regolamenti comunali che sono in contrasto col presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite.

36. Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia e alle relative sanzioni

Elenco dei riferimenti normativi:

- 1) Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (artt. 892 e seguenti);
- 2) Codice Penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (artt. 635 e 734);
- 3) Codice della strada approvato con D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 16, 17, 18 e 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (artt. 26 e 27);

- 5) D.P.R. n. 735 del 17 luglio 1980 (art. 52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) D.M. n. 412 del 03 settembre 1987 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 7) D.M del 27 marzo 1996 (lotta obbligatoria al colpo di fuoco batterico);
- 8) D.M. del 20 maggio 1926 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- 9) Legge Regionale n. 2 del 24 gennaio 1977;
- 10) Legge Regionale n. 11 del 02 aprile 1988 “Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali”;
- 11) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 292 del 22 marzo 1974 (Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 12) Programma Regionale per il Verde Urbano del 28 ottobre 1989;
- 13) Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- 14) Regolamento Comunale Edilizio;
- 15) Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- 16) Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Terre di Castelli Approvato con delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 035 del 29.07.2021.
- 17) Regolamento Forestale Regionale n. 3 approvato con DGR n. 1226 del 30/07/2018;
- 18) Testo Unico sulle opere idrauliche di 2° categoria (R.D. n. 523 del 25/07/1904, art. 96, f);
- 19) Legge n. 142 del 08 giugno 1990 “Normativa Sanzionatoria”;
- 20) Criteri per determinare il valore ornamentale degli alberi e del verde;
- 21) Il Piano di Azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- 22) I nuovi Criteri ambientali minimi 2020 (CAM);
- 23) Prezziario Assoverde 2019-2021;
- 24) Regolamento delle aree di sgambamento cani approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2018.